

Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale D.P.G.R. n. 454 del 25/11/2013

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0518315 24/07/2014 15,54

Ass. : 5101 Direzione Generale per la Prog...

Classifica : 7.1.18.



Al Responsabile degli UDCP

Ai Direttori Generali

Al Responsabile Avvocatura Regionale

Ai Responsabili degli Uffici Speciali

Al Responsabile dell'Autorità di Audit ·

Al Responsabile della U.O.G.P.

Al Responsabile dell'Ufficio del Datore

di Lavoro

e, per conoscenza:
All'Assessore alle Risorse Umane Al Capo di Gabinetto Ai Capi Dipartimento -

Circolare n. 4

Oggetto: Incarichi ai dipendenti appartenenti al comparto e ai Dirigenti e relativo compenso : Quadro normativo di riferimento e orientamenti Aran

Facendo seguito alla circolare n 3/2014 con la quale venivano già sintetizzati gli aspetti salienti in materia di conferimento di incarichi ai dipendenti, operato direttamente dall'amministrazione, nel rispetto delle disposizioni introdotte della legge 190/2012 ed in attuazione del Piano Regionale triennale della prevenzione della corruzione, approvato con D.P.R.C. n. 41/14, si diffonde la presente circolare al fine di garantire una sempre maggiore trattazione unitaria all'interno dell'amministrazione sulla problematica di cui trattasi, ed in particolare dei relativi compensi. Pertanto, si forniscono informazioni utili circa le vigenti disposizioni e gli ultimi orientamenti dell'Aran sulla materia in oggetto, con la speranza che tali informazioni possano rappresentare valido strumento di supporto per le strutture amministrative regionali chiamate a vario titolo a porre in essere atti/provvedimenti di conferimento di incarichi ai dipendenti regionali e relativi provvedimenti di liquidazione dei compensi.

La premessa di fondo in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici è racchiusa nel dettato dell'art. 2, c. 3 del d.lgs n 165/2001 che dispone: "I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai comma 3-ter e 3-quater dell'art. 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i

risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva"

Inoltre l'art. 45 del richiamato D.Lg. n. 165/2001 al c. 1 recita: "<u>Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, comma 3 ter e 3-quarter, e all'articolo 47 bis, c. 1 è definito dai contratti collettivi".</u>

Il comma 4 di poi stabilisce: "i dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori"

Per quanto riguarda, in particolare, il conferimento dell'incarico aggiuntivo extra istituzionale ai dipendenti della P.A. di appartenenza si rammenta nuovamente che lo stesso costituisce contestuale autorizzazione allo svolgimento dell'incarico stesso.

Esso inoltre non deve avere ad oggetto compiti o mansioni rientranti nei normali doveri d'ufficio o che comunque rientrino fra compiti dell'ufficio di assegnazione.

In proposito ed *incidenter tantum* si ricorda che per gli incarichi riconducibili invece ai *doveri* d'ufficio, ex lege regionale n. 5/2013 art. 1 c. 5, **per il personale di comparto** è così previsto: "...la partecipazione dei dipendenti della Giunta della Regione o comunque in servizio presso gli uffici regionali a commissioni, tavoli tecnici e gruppi di lavoro che hanno ad oggetto attività inerenti o riconducibili all'incarico d'ufficio è sempre svolta a titolo gratuito, <u>salvi i casi previsti in esecuzione di leggi statali o di contratti di lavoro ...Omissis</u>".

Per i dipendenti **titolari di posizione organizzativa** va richiamato l'orientamento Applicativo RAL_1542, con il quale tra l'altro l'Aran sottolinea la regola generale in virtù della quale, ai titolari di posizione organizzativa, dato il carattere assorbente ed onnicomprensivo del trattamento economico rappresentato dalla retribuzione di posizione e risultato, secondo le previsioni dell'art. 10 del CCNL del 31.3.99 Regioni ed autonomie locali, in aggiunta allo stesso, possono essere erogati solo gli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione nazionale, che attualmente sono:

- a) i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 109/94 (oggi trasfuso nell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 riguardante <u>la progettazione dei soli lavori</u>);
- b) i compensi per i professionisti legali, ai sensi dell'art. 27 CCNL 14.9.2000. In proposito si evidenzia che il recente DL n 90/2014 nell'ambito delle misure adottate per l'efficienza della P.A., è intervenuto anche a ridefinire gli onorari dell'Avvocatura dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici. Infatti, all'art. 9 co.1 stabilisce: "... omissis....nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali."
- c) i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi ISTAT, ai sensi dell'art. 39, c. 2 del CCNL del 14.9.2000;
- d) l'indennità di vigilanza prevista dall'art 37 c. 1, lett. B) CCNL del 6/7/1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.9.2000;
- e) i compensi connessi agli effettivi applicativi dell'art. 12, c. 1 lett. B) della L. n. 556/1996, spese del giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
- f) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno di riposo settimanale, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 5.10.2001;
- g) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22.01.2004;

h) i compensi (art.6 del CCNL del 9.05.2006) connessi ai progetti per il condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326/2003.

L'Aran conclude escludendo quindi in modo assoluto, che, al di fuori di quelli sopra indicati, ai titolari di posizione organizzativa, possano essere legittimamente attribuiti altri e ulteriori compensi.

Per il personale dirigenziale invece in tema di trattamento economico preliminarmente va ricordato che l'art. 24, c. 3 del D.Lgs. 165/2001 prevede che: "Il trattamento economico determinato ai sensi dei comma 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza".

Con l'Orientamento –Applicativo AII-81 l'Aran mette in risalto che l'art. 20 del CCNL della Dirigenza del 22.2.2010 ha rivisitato la precedente disciplina contrattuale della onnicomprensività del trattamento economico della dirigenza contenuta nell'art. 32 del CCNL del 23.12.1999.

A tal riguardo l'Aran riconferma che, a favore della dirigenza, accanto al trattamento stipendiale, è prevista la corresponsione del solo trattamento economico accessorio rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato.

Di poi specifica anche che, in aggiunta a tali voci retributive, ai dirigenti possono essere erogati solo gli ulteriori compensi espressamente individuati dalla medesima disciplina contrattuale.

Tali compensi, anche sulla base delle precedenti previsioni contrattuali in materia, si identificano con:

- 1) i compensi professionali per gli avvocati di cui all'art. 37 del CCNL della dirigenza del 23.12.1999, nel caso di enti dotati di uffici di avvocatura. In proposito si ricorda il sopra riportato rispetto all'art. 9 del DL 90/2014;
- 2) i compensi per incentivi alla progettazione di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 13/2006 (ex art. 18 della legge n. 109/1994), secondo la previsione dell'art. 29 del CCNL della Dirigenza del 23.12.1999. Al riguardo si rammenta che il recente art. 13 del D.L. n. 90/14 ha introdotto all'art. 92 del D.Lgs n. 163/2001 il c. 6 bis il quale recita: "In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6;
- 3) Gli incentivi per il recupero ICI ai sensi dell'art. 3, c. 57, della legge n. 662/1996 e dell'art. 59, c. 1, lett.p) del D.Lgs. n. 446/1997, e spese del giudizio, ai sensi dell'art. 12, c. 1, lett.b) del D.L. n. 437/1996 convertito nella legge n. 556/1996.

L'Aran inoltre aggiunge che nell'atto di conferimento dell'incarico aggiuntivo o di designazione o, comunque, di nulla osta all'espletamento di un incarico di tale natura, ove questo sia conferito da soggetti terzi pubblici o privati, su designazione dell'ente, questo specifica la riconducibilità dell'incarico e del relativo compenso al regime dell'onnicomprensività.

Le somme derivanti dall'applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita (ma sempre riconducibili alla generale rappresentanza degli interessi dell'ente), sono dice l'Aran, destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti secondo la disciplina dell'art. 26 del CCNL del 23.12.1999.

Le suddette risorse, al lordo di tutti gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali, sono finalizzate ad incrementare la retribuzione di risultato dei dirigenti, sulla base di criteri volti a valorizzare, in via prioritaria ed in misura prevalente, quella dei dirigenti che hanno svolto i singoli incarichi e che hanno prodotto la maggiore disponibilità finanziaria.

In proposito si rinvia anche alla delibera n. 403/2013 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte, che tra l'altro, affronta anche il tema degli incarichi dirigenziali.

In particolare poi rispetto agli incarichi aggiuntivi dirigenziali, l'art. 9, c. 3 del D.L. n. 78/10 convertito in Legge n. 122/10 prevede a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/10, la disapplicazione delle disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione a favore dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi.

Infine per completezza espositiva si rammenta che l'art. 1 c. 24 della legge regionale n. 4/2011, nel rispetto dell' art.9 c. 3 del D.L. n. 78/10 convertito in legge n. 122/201° prevede che "Nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale della Regione, nonché degli enti, aziende, agenzie, società regionali o a partecipazione maggioritaria della Regione, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di importi derivanti dall'espletamento di incarichi aggiuntivi".

Attesa la delicatezza e l'importanza della materia trattata, si invitano le SS.LL. in indirizzo, in qualità di Referente anticorruzione, ad assicurare la massima diffusione all'interno degli uffici di rispettiva competenza, del contenuto di tale circolare, ricordando che la stessa è visionabile sul sito istituzionale della regione, sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuticorruzione":

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito è possibile contattare la dr.ssa Maria Stefania Panza al n. 081/7962135 o la dr.ssa Giuseppina Di Micco al n. 081/7962387, oppure inviare una email all'indirizzo trasparenza. anticorruzione@regione.campania.it.

dott.ssa Giovanna Paolantonio